

N. 212

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Le intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche e telematiche, ed in particolare le così dette «intercettazioni ambientali», nonché i sequestri o il fermo di plichi postali, così come le così dette «intercettazioni preventive» costituiscono le più gravi eccezioni, peraltro richieste da esigenze prioritarie di prevenzione e repressione di gravi reati, della *privacy* dell'individuo.

Queste forme di «intrusione» dell'autorità giudiziaria e delle autorità di polizia nella sfera delle più gelose libertà individuali, costituiscono in altri ordinamenti democratici fattispecie così straordinarie da esser circondate da un complesso di garanzie corrispondenti ai princìpi combinati della *rule of law* della «supremazia» del Parlamento, quale organo supremo di garanzia politica delle libertà dei cittadini e della responsabilità parlamentare per gli atti limitativi della libertà personale.

Così nel Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, questa forma di limitazione e «intrusione» della sfera delle libertà personali può esser disposta esclusivamente su richiesta delle autorità di polizia o di sicurezza e informazione che procedono alle indagini o alle «inchieste» e «raccolta di informazioni» da uno dei due «Principali Segretari di Stato di S.M. la Regina», e cioè dall'Home Secretary, il Segretario di Stato per gli affari domestici, il primo ministero istituito in Inghilterra in ordine di tempo al servizio della Corona, cui sono attribuite competenze analoghe a quelle dei Ministri dell'interno, dei Ministri della giustizia e dei Ministri competenti per gli affari dei culti religiosi degli Stati europei continentali.

Tra queste garanzie vi è quella di una precisa e puntuale informazione al Parlamento da parte del Segretario di Stato sul numero e sulle categorie di intercettazioni di comunicazioni telefoniche, telematiche, interpersonali, postali e analoghe da parte delle forze di polizia e dei servizi di informazione e di sicurezza del Regno.

Con il presente disegno di legge, ferme restando le attuali competenze istituzionali a disporre le sovraindicate limitazioni della libertà di comunicazione e di abitazione, si propone un analogo sistema di informazione del Parlamento, che faccia salvo il segreto istruttorio e le esigenze di prevenzione.

Ciò sembra oltretutto urgente e necessario in relazione al numero di provvedimenti di tale natura che vengono adottati in Italia in quantità abnorme rispetto agli altri Paesi europei e agli Stati Uniti d'America. XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. I procuratori della Repubblica informano ogni sei mesi, per iscritto, il Ministro della giustizia, tramite il Procuratore generale della Repubblica del distretto di appartenenza, del numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche di cui egli o altra autorità giudiziaria del circondario, sia venuto a conoscenza ai sensi degli articoli 266, 266-bis, 267, 268 e 269 del codice di procedura penale.
- 2. I procuratori della Repubblica informano altresì il Ministro della giustizia con le stesse modalità dei sequestri o del fermo di plichi postali presso gli uffici postali e telegrafici disposti ai sensi degli articoli 254 e 353 del codice di procedura penale.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia informa il Parlamento, con una apposita relazione semestrale scritta, in merito alle comunicazioni di cui all'articolo 1 e al loro contenuto.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'interno informa il Parlamento, con una apposita relazione semestrale scritta sul numero delle intercettazioni preventive secondo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dall'articolo 25-*ter* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 356, nonché dall'articolo 5 del decretolegge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.